



REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE

FORESTE

Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale

Direzione generale dello sviluppo rurale

Repertorio n. ....

CONTRATTO

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE INDIPENDENTE, IN

ITINERE ED EX-POST, DEL PIANO STRATEGICO DELLA PAC (PSP) 2023-2027

Lotto **1** CIG ..... – CUP J59B240003000006

L'anno duemilaventicinque, il giorno ... del mese di ....., in Roma, via XX

settembre n. 20, nella sede del MASAF, innanzi a me, ..... designato Ufficiale

Rogante con decreto direttoriale ....., in modalità videoconferenza, sono

presenti:

TRA

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento

della politica agricola comune e dello sviluppo rurale - Direzione generale dello

sviluppo rurale (di seguito denominato "Ministero"), con sede in Roma, C.F.

97099470581, nella persona del Direttore Generale dott.sa Simona Angelini,

domiciliata per la carica presso il Ministero, Pec:

E

..... con sede in P.IVA e C.F. ....., nella persona di .....,

nel seguito del presente atto denominato anche "Appaltatore",

Pec.:disr.direzione@pec.masaf.gov.it

I comparenti, della cui personale identità io sottoscritto Ufficiale Rogante mi sono accertato, in possesso dei requisiti di legge, con il mio consenso, dichiarano di rinunciare all'assistenza di testimoni.

PREMESSO CHE

- con Determina a contrarre del 10 marzo 2025, prot. n. 109703, il Ministero ha indetto, ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito denominato "Codice"), una procedura aperta per l'affidamento del servizio di valutazione indipendente, in itinere ed ex-post, del Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108 del Codice, procedura suddivisa in 3 (tre) Lotti funzionali;

- con Decreto direttoriale prot. 335768 del 25 luglio 2024 la dott.sa Fulvia de Falco è stata nominata Responsabile unico del Progetto;

- Considerato che l'importo della gara superava la soglia di 5.000.000 di euro, e che il Ministero possedeva una qualificazione di "secondo livello (SF2)" valida solo fino a tale cifra, il decreto di modifica della determina a contrarre n. 10973 del 10 marzo 2025, con prot. 241647 del 20 maggio 2025 ha stabilito la necessità di rivolgersi a una centrale di committenza, come previsto dall'articolo 63, comma 2 del Codice degli appalti;

- in esecuzione di specifica convenzione sottoscritta in data 26 giugno 2025 e approvata il 7 luglio 2025 con protocollo n. 304947, per l'attività di committenza ausiliaria relativa alla procedura di svolgimento della gara, la C.U.C. Adidelta procedeva alla gestione della pubblicazione della gara, ed alle connesse procedure;

- con delibera n. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_ è stato approvato dalla C.U.C. il progetto

	del servizio di valutazione indipendente, in itinere ed ex-post, del piano strategico	
	della pac (PSP) 2023-2027, ai sensi dell'articolo 41, comma 12, del D.Lgs 36/2023;	
	• gli atti di gara e la relativa documentazione, sono stati pubblicati, ai sensi	
	degli articoli 83, 84 ed 85 del Codice, in data....., nella piattaforma della	
	C.U.C. AdiDelta e nella PVL di Anac, ed il bando risulta pubblicato il..... sulla	
	GUUE;	
	• ..... in data ..... presentava domanda di partecipazione per il Lotto 1,	
	producendo la documentazione richiesta dal Disciplinare e dal Capitolato,	
	documentazione che forma parte integrante – seppur non allegata – del presente	
	contratto;	
	• con il verbale del ....., la Commissione di valutazione, nominata con	
	atto prot. n. ...., per il Lotto 1 ha proposto l'aggiudicazione a favore .....	
	• che sono state esperite tutte le verifiche richieste dalla normativa di	
	riferimento;	
	• con il provvedimento prot. .... del ..... è stata formalizzata la	
	proposta di aggiudicazione al Direttore generale della Direzione Generale dello	
	sviluppo rurale, a favore di .....	
	• il Ministero, previa verifica della proposta di aggiudicazione, con decreto	
	direttoriale prot. .... del ....., ha approvato la proposta, aggiudicando il Lotto 1	
	a ....., per il complessivo importo di euro..... oltre IVA;	
	• la predetta aggiudicazione è stata oggetto delle comunicazioni di cui agli	
	articoli 163 e 164 del Codice;	
	• l'avviso di aggiudicazione è stato pubblicato .....	
	• risulta decorso il termine di cui all'articolo 18, comma 3, del Codice;	
	• il presente contratto si stipula nelle more del rilascio dell'informativa	
	3	

	antimafia richiesta in data .....; agli atti risultando acquisite le relative	
	autocertificazioni dell'Appaltatore.	
	Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati,	
	costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
	<b>ART. 1 – Norme regolatrici e disciplina applicabile</b>	
	L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel	
	medesimo:	
	a) dalle disposizioni del Codice degli appalti, D.Lgs 36/2023;	
	b) dalle disposizioni del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo	
	e del Consiglio del 2 dicembre 2021;	
	c) dalle disposizioni del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo	
	e del Consiglio del 2 dicembre 2021;	
	d) dalle disposizioni del Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento Europeo	
	e del Consiglio del 2 dicembre 2021;	
	e) dalle disposizioni del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della	
	Commissione del 21 dicembre 2021;	
	f) dalle disposizioni del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della	
	Commissione del 21 dicembre 2021;	
	g) dalle disposizioni del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475 della	
	Commissione del 6 settembre 2022;	
	h) dalle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento Europeo	
	e del Consiglio del 14 maggio 2024;	
	i) dalle indicazioni o dai documenti predisposti dalla Commissione europea in	
	materia valutazione dei PSP 2023-2027 degli Stati Membri;	
	4	

	j) dalle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, così come	
	successivamente integrato e modificato, da ultimo con decreto legislativo del 4	
	settembre 2024, n. 135, e con legge 21 febbraio 2025, n. 15;	
	k) dalle disposizioni della legge 13 agosto 2010, n. 136;	
	l) dalle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come	
	successivamente integrato e modificato, anche dal Decreto di adeguamento al	
	GDPR (Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101);	
	m) dalle disposizioni del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, in particolare dall'articolo	
	2, comma 3, e dall'articolo 17, comma 1;	
	l) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di Contabilità	
	delle Amministrazioni;	
	m) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di	
	contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni delle precedenti	
	lettere;	
	n) dall'intera documentazione di gara;	
	o) ove applicabili, dalle Linee Guida e dalle Delibere adottate dall'Autorità	
	Nazionale Anticorruzione (ANAC).	
	Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente,	
	per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti anche	
	qualora entrino in vigore successivamente.	
	In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara, prodotti dal	
	Ministero, prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore,	
	ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed	
	accettate dal Ministero.	
	Il Ministero provvede a comunicare le notizie e le informazioni, riguardanti la fase di	
	5	

esecuzione del presente contratto, al Casellario Informatico dei contratti pubblici, ai sensi dell'articolo 222, comma 10, del Codice, e di quanto previsto dalla Delibera Anac n. 272 del 20 giugno 2023, recante il Regolamento per la gestione del Casellario.

#### **ART. 2 – Oggetto del contratto**

Il presente contratto ha quale oggetto la prestazione del servizio di valutazione, in itinere ed ex-post del PSP 2023-2027, come specificata nel Disciplinare, nel Capitolato tecnico descrittivo e prestazionale, nella Proposta di valutazione presentata dall'Appaltatore per il Lotto 1, che consente di adempiere all'obbligo previsto dall'articolo 140, par. 6, del Regolamento (UE) 2021/2115, che prevede come *“L'autorità di gestione è responsabile del completamento di una valutazione ex post globale del piano strategico della PAC entro il 31 dicembre 2031”*.

Il contratto è relativo a tutte le attività necessarie, per realizzare i prodotti di valutazione indicati nel paragrafo 6 del Capitolato.

#### **ART. 3 – Durata del contratto**

Il contratto vincola le parti dalla data della sottoscrizione, ed acquista efficacia a decorrere dall'esito delle verifiche amministrativo-contabili cui lo stesso è assoggettato, e del cui completamento l'Amministrazione informerà l'Appaltatore.

Le prestazioni devono essere eseguite fino alla realizzazione dei prodotti della valutazione richiesti, come dettagliati al paragrafo 6 del Capitolato, e indicati con riferimento alle date di consegna.

Come previsto dalla sezione 1, lettera E) del Disciplinare, in considerazione della specificità delle prestazioni da rendere, e della rilevanza degli interessi nazionali coinvolti, l'Appaltatore, comunque, oltre la prefissata data del 31 dicembre 2031, senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante, è tenuto a fornire assistenza al

Ministero, alla AdGN, e/o agli altri soggetti della governance, qualora si rendesse necessario integrare i prodotti della valutazione o rendere chiarimenti in relazione ai medesimi, a seguito del recepimento di osservazioni da parte della Commissione Europea.

L'Appaltatore s'impegna a rendere disponibili i prodotti della valutazione richiesti, entro le date prefissate nel par. 6 del Capitolato al Ministero, in formato elettronico, e cartaceo, ove richiesto.

#### **ART. 4 – Gruppo di lavoro. Obblighi e divieti.**

Nell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto l'Appaltatore si assume:

a) l'obbligo di impiegare le risorse professionali indicate nell'offerta tecnica presentata;

b) l'obbligo di sostituire i componenti del Gruppo di lavoro – nella sua formulazione originaria, come presentata in sede di offerta tecnica, o come successivamente integrata o modificata – a seguito del verificarsi di eventi che, sotto il profilo professionale del personale impiegato, per il comportamento tenuto anche nei confronti dei vari soggetti istituzionali attuatori del PSP, configurino palesi inadeguatezze degli stessi nello svolgimento del servizio, previa motivata richiesta del RUP;

c) l'obbligo di osservare, e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il Codice di comportamento adottato dal Ministero <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6406>

d) l'obbligo di osservare nei confronti del personale utilizzato per l'espletamento del servizio di valutazione, le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, con conseguente assunzione degli oneri relativi;

	e)	l'obbligo di applicare nei confronti del personale utilizzato per l'espletamento
		del servizio di valutazione, le disposizioni dei CC.N.L. vigenti, anche nel caso in cui
		l'Appaltatore non sia aderente alle associazioni rappresentative stipulanti ed
		indipendentemente dalla natura, struttura e dimensione dello stesso;
	f)	l'obbligo di far sottoscrivere a tutti i componenti del Gruppo di lavoro, nella
		composizione risultante alla data della firma del contratto, o come successivamente
		modificata, le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e di incompatibilità;
	g)	l'impegno ad individuare, e mettere tempestivamente a disposizione del
		Ministero consulenze di alto profilo, per la definizione e verifica di questioni di ordine
		tematico e procedurale, qualora si rendessero necessarie per l'insorgenza di
		eventuali criticità e non figurassero nel Gruppo di lavoro multidisciplinare, come
		proposto in sede di offerta tecnica, o successivamente modificato.
		Nell'espletamento delle prestazioni l'Appaltatore è soggetto:
	h)	al divieto di partecipazione, in forma singola o associata, ad altri progetti o
		attività finanziati con le risorse dell'assistenza tecnica nazionale del PSP 2023-2027,
		per l'intera durata del contratto;
	i)	al divieto di sostituire i componenti del Gruppo di lavoro – nella sua
		formulazione originaria, come presentata in sede di offerta tecnica, o come
		successivamente integrata o modificata – o di affiancare al Gruppo di lavoro (a
		qualsiasi titolo, anche gratuito) ulteriore personale, senza l'autorizzazione del RUP.
	<b>ART. 5 – Condizioni e modalità di esecuzione del servizio</b>	
	Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute	
	nella documentazione di gara e nell'offerta presentata dall'Appaltatore.	
	L'Appaltatore s'impegna ad eseguire le predette prestazioni, salvaguardando le	
	esigenze del Ministero senza recare intralci, disturbi o interruzioni di alcun tipo	
	8	



all'attività istituzionale.

Il personale preposto all'esecuzione delle attività contrattuali, da svolgersi presso gli uffici di altre Amministrazioni, potrà accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza ed accesso, previa comunicazione, all'Amministrazione interessata.

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008), ed in merito l'Amministrazione s'intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

Nell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto l'Appaltatore si assume:

a) l'impegno a segnalare, per iscritto ed immediatamente, al Ministero ogni circostanza, o difficoltà, relativa alla realizzazione dei servizi di valutazione che potrebbe incidere anche sul cronoprogramma;

b) l'impegno a garantire la continuità dei servizi di valutazione;

c) l'impegno alla ripetizione di quei servizi oggetto del contratto qualora gli stessi, a giudizio del Ministero non risultassero eseguiti a regola d'arte;

d) l'impegno ad assicurare un sistema di gestione e controllo della qualità globale del servizio di valutazione, incluse le modalità di rilevazione dei dati primari e secondari che garantisca: 1 la conformità al quadro normativo/attuativo di riferimento – 2, la conformità alle prescrizioni dell'intera documentazione di gara – 3, l'affidabilità delle rilevazioni e delle elaborazioni – 4, un livello qualitativo costante – 5, la completezza ed esaustività del servizio rispetto alle esigenze del Ministero;

e) l'impegno a garantire che le indagini campionarie (per gli indicatori che prevedono il rilievo di dati primari, attraverso la formazione di campioni di beneficiari e/o non beneficiari, secondo quanto verrà stabilito nel rapporto sulle condizioni di valutabilità) siano statisticamente rappresentative a livello territoriale, pertinenti, ed

in grado di assicurare una precisione delle stime, in termini di errore relativo standard, inferiore al 10%.

Il Responsabile unico del progetto è la dott.sa Fulvia de Falco, e Direttore dell'esecuzione del contratto, ..... nominato con Decreto direttoriale prot..... del .....

#### **ART. 6 – Obblighi di riservatezza**

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, e di non divulgarli in alcun modo, e in qualsiasi forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto, assumendosi l'obbligo di osservare:

a) Il divieto di comunicazioni e/o di informazioni, anche sulle proprie pagine internet – dello stato di predisposizione o conclusione dei documenti di valutazione prodotti (in qualsiasi forma, quali estratti, sintesi etc.), durante l'intera durata del contratto. I prodotti della valutazione sono di proprietà del Ministero che, previa verifica formale degli stessi (in relazione anche ai loghi identificativi che andranno apposti), ne potrà autorizzare la diffusione, successivamente alla pubblicazione sui siti istituzionali.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori degli obblighi derivanti dalla presente previsione di riservatezza, assumendosi la responsabilità di monitorare, costantemente, che siano rispettati i seguenti divieti:

b) divieto per tutti i soggetti facenti parte del Gruppo di lavoro – nella sua formulazione originaria, come presentata in sede di offerta tecnica, o come successivamente integrata o modificata – di utilizzare, a qualsiasi titolo, direttamente

	o indirettamente, le soluzioni metodologiche originali, come definite di concerto con	
	l'AdGN e/o con gli altri soggetti della governance, in sede di individuazione delle	
	condizioni di valutabilità, dei Piani annuali di valutazione e di ulteriori documenti	
	resisi necessari;	
	c) divieto per tutti i soggetti facenti parte del Gruppo di lavoro – nella sua	
	formulazione originaria, come presentata in sede di offerta tecnica, o come	
	successivamente integrata o modificata – e per tutto il personale dell'operatore	
	economico, comunque, coinvolto nelle procedure di esecuzione del servizio di	
	valutazione di diffusione, con qualsiasi mezzo ed in forma anche non aggregata e	
	significativa, dei dati, delle notizie e delle informazioni delle quali sia venuto a	
	conoscenza, durante l'intera durata del contratto.	
	<b>ART. 7 – Collaborazione tra le parti</b>	
	Nell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, in considerazione della	
	rilevanza degli interessi nazionali, anche economici, sottesi all'attuazione ed alla	
	valutazione del PSP, le parti si confronteranno, costantemente, su qualsivoglia	
	problematica o criticità dovesse insorgere, anche sulla disponibilità dei dati	
	secondari, in grado di incidere, in maniera più o meno significativa, sulla	
	realizzazione dei prodotti della valutazione, e sulle relative tempistiche.	
	L'Appaltatore, inoltre, si assume:	
	a) l'impegno ad un costante confronto con l'AdGN e/o con gli altri soggetti della	
	governance, anche per la partecipazione a incontri con tutti i soggetti nazionali ed	
	europei, coinvolti nell'attuazione e nel monitoraggio del PSP (Commissione europea,	
	MEF, AGEA, Corte di conti italiana e europea, Steering Group, Comitato Nazionale	
	di Monitoraggio, CIV, etc.);	
	b) l'impegno alla partecipazione alle attività della Rete PAC, o della Rete	

	<p>europea della PAC, anche attraverso, ove richiesto dall'AdGN e/o dagli altri soggetti</p>	
	<p>della governance, la realizzazione di materiali di divulgazione o altri prodotti;</p>	
	<p>c) l'impegno a concorrere all'obiettivo del miglioramento della programmazione</p>	
	<p>del PSP, ad ogni suo livello di attuazione, anche nella prospettiva del prossimo</p>	
	<p>periodo di programmazione, affiancando gli enti responsabili del PSP, dei CSR</p>	
	<p>anche attraverso la partecipazione agli incontri delle Reti PAC.</p>	
	<p><b>ART. 8 – Cooperazione con gli aggiudicatari degli altri Lotti</b></p>	
	<p>L'Appaltatore si impegna a garantire la costante cooperazione con gli aggiudicatari</p>	
	<p>degli altri Lotti, in termini di tempestiva comunicazione di dati, evidenze e</p>	
	<p>informazioni che possano pregiudicare, o incidere significativamente, sulla</p>	
	<p>realizzazione dei prodotti di valutazione di tutti i Lotti, in modo da consentire lo</p>	
	<p>sviluppo delle necessarie sinergie.</p>	
	<p>L'Amministrazione garantisce il raccordo e la diffusione delle informazioni del</p>	
	<p>comma precedente – provenienti dagli aggiudicatari dei singoli Lotti – in grado di</p>	
	<p>incidere sull'esecuzione delle prestazioni di valutazione, in itinere ed ex-post.</p>	
	<p>Nell'ipotesi di mancata o tardiva comunicazione dei dati, relazioni ed informazioni da</p>	
	<p>parte degli aggiudicatari degli altri lotti, ferma restandone l'accertamento della</p>	
	<p>responsabilità e le conseguenti sanzioni, l'Amministrazione appaltante si riserva,</p>	
	<p>valutata la gravità dell'inadempimento, la facoltà di riconoscere all'Aggiudicatario la</p>	
	<p>sospensione dei termini contrattuali fino all'effettivo ricevimento dei dati necessari. In</p>	
	<p>questo caso, L'Aggiudicatario dovrà ultimare le proprie attività una volta cessata la</p>	
	<p>sospensione senza oneri e costi aggiuntivi per l'Amministrazione.</p>	
	<p><b>ART. 9 – Importo contrattuale</b></p>	
	<p>L'importo contrattuale, per la fornitura dei servizi di valutazione, per tutta la durata</p>	
	<p>prevista dall'art. 3, è determinato in €. .... (...../00), oltre I.V.A. –</p>	
	<p>12</p>	

corrispondente ad €..... (...../00) oltre I.V.A. per ciascun anno, come indicato nel

Decreto direttoriale di aggiudicazione.

Ai sensi dell'articolo 26, comma 3 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,

non sono previsti oneri per la sicurezza legati al documento unico per la valutazione

dei rischi da interferenze (DUVRI).

#### **ART. 10 – Clausola di revisione dei prezzi**

I corrispettivi, come indicati al precedente articolo 9, sono soggetti a revisione, al

verificarsi delle condizioni di natura oggettiva, previste dall'art. 60, comma 2, lett. b

del Codice; i relativi oneri sono sostenuti con le risorse individuate dalla Tabella 1,

lettera C, della Sezione 1, lett. B del Disciplinare, e con i ribassi d'asta.

#### **ART. 11 – Modifica del contratto in corso di esecuzione**

Il Ministero si riserva l'utilizzo – durante l'intera esecuzione delle prestazioni dedotte

nel contratto – delle facoltà previste dall'art. 120, comma 1, lett. b, e comma 9 del

Codice.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione

delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione

appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente

previste.

Possono formare oggetto di proposta, da parte della Stazione Appaltante, le

modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali e/o organizzativi che non

comportano la riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative dell'offerta e che

mantengono le condizioni di sicurezza dei lavoratori

Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 120 del

codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto né la tipologia delle

prestazioni.

	<b>ART. 12 - Fatturazione e pagamenti</b>	
	Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'articolo 9, l'Appaltatore	
	emette fattura sulla base delle seguenti modalità:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10% dell'importo contrattuale, a seguito dell'approvazione del Disegno di Valutazione;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 65% dell'importo contrattuale, soggetto a liquidazioni annuali, nella misura del 15%, per gli anni 2027, 2028 e 2029, nella misura del 10% per gli anni 2030 e 2031, sulla base di concordati stati di avanzamento, nei mesi di dicembre di ciascun anno, in relazione alle attività legate ai prodotti della valutazione come individuati nella Tabella 1, par. 6 del Capitolato, e previo parere del Direttore dell'esecuzione del contratto;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25% dell'importo contrattuale, a conclusione delle prestazioni di servizio, previa verifica di conformità da parte del RUP e del Direttore dell'esecuzione.</li> </ul>	
	Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG n. ...., al CUP J59B240003000006 ed al codice univoco dell'Ufficio: <b>ABF2B29</b>	
	<b>ART. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari</b>	
	L'Appaltatore, in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 7 e 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, ha comunicato al Ministero i conti correnti bancari/postali dedicati ai pagamenti del presente contratto, i nominativi e le qualifiche delle persone delegate ad operare sugli stessi, con nota acquisita al protocollo Masaf n. ..../ del .....2025	
	L'Appaltatore si impegna a comunicare al Ministero ogni variazione intervenuta in merito ai suddetti conti e alle persone delegate.	
	<b>ART. 14 – Cauzione definitiva</b>	
	A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti	
	14	

dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia per l'importo di €

....., resa ai sensi dell'articolo 117 del Codice, acquisita con prot. Masaf n.

.....del ..... 2025, conforme allo schema 1.2 o 1.2.1. del Decreto del Ministero

dello Sviluppo Economico del 16/09/2022 n. 193 che, sebbene non materialmente

allegata, fa parte integrante del presente contratto. La garanzia ha validità temporale

dall'inizio del contratto fino alla verifica di conformità del servizio reso e dovrà,

comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita

anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Ministero,

con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale

eccezione e controversia, sorta in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia deve essere reintegrata, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal

ricevimento della richiesta del Ministero qualora, in fase di esecuzione del contratto,

essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi, applicazioni di

penali o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti

dell'articolo 117, comma 3 del Codice; in caso di inadempimento a tale obbligo, il

Ministero ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

#### **ART. 15 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti**

È vietato all'Appaltatore cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione

stessa, ai sensi dell'articolo 119 del Codice.

Per essere opponibili al Ministero le cessioni dei crediti, derivanti dal contratto,

devono essere previamente autorizzate, e rispettare le previsioni dell'articolo 6, All.

II.14 del Codice.

#### **ART. 16 - Subappalto**

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non si avvale/si

avvale della facoltà di affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto

	delle prestazioni.	
	L'Appaltatore, se ha esercitato espressamente tale facoltà in sede di gara,	
	conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, può avvalersi della facoltà di	
	affidare in subappalto l'esecuzione delle sole prestazioni ivi dichiarate.	
	Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.lgs 36/2026, è fatto obbligo all'appaltatore di	
	eseguire la parte prevalente dei servizi in appalto.	
	Non è ammesso il subappalto a cascata, ai sensi dell'articolo 119, comma 17, in	
	ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto.	
	Come previsto dagli atti di gara, ai sensi dell'art. 65, comma 3, del D.Lgs 36/2023	
	non sono subappaltabili le prestazioni riconducibili al <i>"Responsabile del servizio di</i>	
	<i>valutazione del Lotto"</i> ed al <i>"Coordinatore scientifico di ambito tematico"</i> , essendo	
	prestazioni essenziali che l'offerente deve svolgere direttamente.	
	<b>ART. 17 - Responsabilità civile verso terzi</b>	
	L'Appaltatore è direttamente responsabile per i danni eventualmente subiti da	
	persone o beni verificatisi durante l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.	
	<b>ART. 18 – Inadempienze e penali</b>	
	Per inadempienze accertate derivanti da obblighi contrattuali, inefficienze ed	
	inadeguatezza dei servizi resi da parte dell'Appaltatore, sono applicate le penali	
	individuate nella Tabella 1 (da 1 a 5), del paragrafo 8 del, Capitolato, previa	
	attivazione di un procedimento di contestazione e confronto con l'Appaltatore da	
	parte del RUP (ai sensi, per gli effetti e con le garanzie partecipative, di cui alla L.	
	241/90).	
	L'importo delle penali potrà essere incassato dal Ministero:	
	a) decurtando <i>in parte qua</i> l'importo della penale dal versamento in favore	
	dell'Appaltatore successivo alla definizione della procedura di contestazione;	
	16	



b) trattenendo l'importo della cauzione prestata che, in tal caso, deve essere reintegrata dall'Appaltatore.

Il pagamento delle penali: a) non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente, e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale – b) non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

#### **ART. 19 - Risoluzione per inadempimento**

Il Ministero si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso di reiterata applicazione delle penali, come individuate dal precedente articolo 18, nel corso di ciascun anno di esecuzione delle prestazioni, o nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 122 del Codice.

Il Ministero può risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite Pec:

a) nei casi gravi previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste prot. n.17228 del 15 gennaio 2025 e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) del Ministero;

b) per mancata reintegrazione della cauzione qualora escussa in tutto o in parte, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Ministero;

c) per arbitraria sospensione del servizio decisa unilateralmente dall'Appaltatore, anche nel caso in cui siano in atto controversie con il Ministero;

d) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore, nel corso della gara ed ai fini della stipula del contratto;

e) qualora l'Appaltatore si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione in una

	delle condizioni di cui all'articolo 94, comma 1 del Codice, e avrebbe dovuto essere	
	escluso dalla procedura;	
	f) acquisizione, nel corso dell'esecuzione, di una informativa antimafia avente	
	esito negativo, ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011;	
	g) nei casi previsti dai seguenti articoli del contratto: Gruppo di lavoro. Obblighi	
	e divieti (articolo 4); Condizioni e modalità di esecuzione del servizio (articolo 5);	
	Obblighi di riservatezza (articolo 6); Cauzione definitiva (articolo 14) Divieto di	
	cessione del contratto e cessione dei crediti (articolo 15); Responsabilità civile verso	
	terzi (articolo 17).	
	In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegna a fornire al Ministero	
	tutta la documentazione tecnica e i dati necessari raccolti, affinché lo stesso possa	
	valutare se procedere direttamente, o tramite terzi, al completamento	
	dell'esecuzione delle prestazioni, con riserva di esercizio della facoltà prevista	
	dall'articolo 124 del Codice.	
	Il Direttore dell'esecuzione del contratto, qualora accerti un <i>“grave inadempimento”</i>	
	nei termini di cui sopra, avvia in contraddittorio con l'Appaltatore il procedimento	
	disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del Codice.	
	All'esito del procedimento, il Ministero, su proposta del RUP, dichiara risolto il	
	contratto, con atto scritto comunicato all'Appaltatore	
	In caso di risoluzione del contratto, all'impresa aggiudicataria spetterà il pagamento	
	delle prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto	
	delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Ministero dovrà sostenere in	
	conseguenza della risoluzione.	
	In caso di risoluzione il Ministero incamera la cauzione definitiva, per l'intero importo	
	o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del servizio risolto, ai sensi	

dell'art. 117, comma 5, del Codice, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

#### **ART. 20 – Trasparenza**

L'Appaltatore espressamente dichiara:

a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;

b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro, o altra utilità, a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto;

c) di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora risultino non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o l'Appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile.

#### **ART. 21- Recesso**

Il Ministero si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell'articolo 123 del Codice, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi all'Appaltatore, secondo le modalità del comma 2.

#### **ART. 22 - Trattamento dei dati personali**

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - prima della sottoscrizione del presente Contratto Esecutivo - le informazioni di cui al D.lgs. n.

196/2003 da ultimo modificato dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160 “Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del contratto, e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù della citata normativa.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto delle previsioni relative alle misure minime di sicurezza da adottare.

L’Appaltatore s’impegna a svolgere il trattamento dei dati personali nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali con particolare attenzione all’adozione delle misure di sicurezza di cui alla normativa citata.

#### **ART. 23 Dichiarazione anti-pantouflage (D.Lgs n. 39/2013)**

L’Aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell’Amministrazione committente il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell’Aggiudicatario stesso per conto dell’amministrazione committente.

#### **ART. 24 - Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali**

Il presente contratto è stipulato mediante scrittura pubblica amministrativa, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 18 del Codice.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla registrazione del contratto.

L'Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul valore aggiunto; al presente atto è applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore.

L'imposta di bollo di Euro 250,00 è stata assolta a termini dell'articolo 18, comma 10 e dell'allegato I.4 del codice degli appalti. Tale pagamento dell'imposta ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

#### **ART. 25 - Controversie e foro competente**

Le parti si impegnano a ricercare una soluzione bonaria delle controversie derivanti dall'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 210 e 211 del D.Lgs n. 36/2023. A tal fine, prima di adire l'autorità giudiziaria, ciascuna parte dovrà inviare una comunicazione scritta all'altra, specificando l'oggetto della controversia e una proposta di risoluzione. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, le Parti si incontreranno per esperire un tentativo di bonario componimento. Decorso tale termine senza esito positivo, per ogni controversia relativa all'esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma, con espressa esclusione di ogni altro foro alternativo o concorrente. Per tutte le controversie dipendenti dal presente contratto è competente il Foro di Roma.

Del presente atto, composto di ..... facciate, ho dato lettura alle parti che approvandolo e

confermandolo in ogni sua parte, lo dichiarano pienamente corrispondente alla loro .volontà

ed in segno di ciò, con me Ufficiale Rogante, di seguito lo sottoscrivono.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma lì,

Per il Ministero

Dott.sa Simona Angelini

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs n.

82/2005

Per .....

\*\*\*\*\*

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs n.

82/2005

### L'Ufficiale Rogante

.....

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs n.

82/2005